



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 27/03/2023

OGGETTO: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE COMUNALI (TUREC) - APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 20:00 , nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		1	ROSSI FRANCESCO		X
2	GASPARINI GIOVANNI		X	1	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		1	ZANNI GIULIANO	X	
4	MISIA CRISTIAN	X		1	PISTONI CLAUDIO		X
5	IACCHERI MASSIMO	X		1	SAVIGNI MARIA	X	
6	PIFFERI GIULIANA	X		1	MESINI MATTEO	X	
7	TONELLI GRAZIANO	X		2	LENZOTTI SERENA	X	
8	BONI ANDREA	X		2	LOMBARDI ANDREA		X
9	SPAGNI SARA	X		2	DEL NESO PASQUALE		X
10	VOLPARI LUCA	X		2	BARBIERI TOMMASO		X
11	GRASSI LUCA	X		2	MACCHIONI FRANCESCO	X	
12	PINELLI GRETA	X		2	PIGONI GIULIA	X	
13	SEVERI CLAUDIA		X				

Presenti: 18

Assenti: 7

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri MISIA CRISTIAN, ZANNI GIULIANO, LENZOTTI SERENA .

Sono presenti gli Assessori : MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHI ALESSANDRA, RUFFALDI SAMANTA

OGGETTO: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI DELLE ENTRATE COMUNALI (TUREC) - APPROVAZIONE MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Macchioni F. (L. Macchioni) è presente in collegamento tramite l'applicazione Meet di Google

Considerati:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che attribuiscono ai Comuni autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare in materia di proprie entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- il Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) approvato con propria delibera n. 23 del 29/03/2021 riapprovato con modifiche con delibera n. 61 del 20/12/2021, e successive modifiche e integrazioni;

considerato in merito al termine di adozione degli atti regolamentari e tariffari che:

- l'articolo 151, comma 1, del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

considerato che si rende necessario e opportuno apportare alcune modifiche nella parte generale, "Parte 1 Regolamento generale in materia di entrate comunali", del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) sopra richiamato, in particolare quella volta a rimodulare la misura annua degli interessi (articolo 13) al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, in sede di liquidazione ordinaria, di accertamento, di riscossione, di dilazione, di rimborso, al fine di omogeneizzare e semplificare il calcolo e l'applicazione degli stessi sia da parte dei contribuenti che dei competenti uffici comunali;

richiamato l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e successive modifiche e integrazioni;

considerato che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, che ha recepito le direttive espresse in ambito comunitario, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), ossia il Testo Unico Ambientale (TUA);

preso atto che, tra le altre, le principali modifiche effettuate al vigente Testo Unico sull'Ambiente, che comportano un impatto sulla disciplina della Tassa Rifiuti, riguardano:

- la nuova definizione di rifiuti urbani e rifiuti speciali effettuata attraverso la modifica degli artt. 183 e 184 del TUA e la contestuale eliminazione della fattispecie di rifiuti speciali assimilabili agli urbani effettuata attraverso l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. b) e dell'art. 198, comma 2, lett. g) del TUA;
- l'introduzione della possibilità, riservata alle sole utenze non domestiche, di ricorrere al libero mercato, in luogo del servizio pubblico, per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero, attraverso l'introduzione dell'art. 198, comma 2-bis, e la modifica al comma 10 dell'art. 238 del TUA;

richiamata la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 11 del 29/12/2020 che, al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico, all'art. 14 disciplina le modalità operative per le utenze non domestiche che optano di ricorrere al libero mercato per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero;

considerato l'art. 238, comma 10, del Testo Unico Ambientale (TUA), così come modificato dall'art. 14 della L. n. 118/2022, che fissava il periodo di minimo 5 anni di permanenza al di fuori del servizio pubblico, è stato sostituito da un periodo minimo di 2 anni;

rilevata la necessità di adeguare il vigente regolamento della tassa rifiuti alle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale ad opera del D.Lgs. n. 116/2020 e dell'art. 14 della L. n. 118/2022;

preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente all'attribuzione della funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

richiamati gli interventi di ARERA in materia di miglioramento del livello della qualità dei servizi collegati alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, al fine di rendere più omogenei i servizi erogati sul territorio nazionale:

- la delibera n. 444 del 31/10/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)", ed il relativo Allegato "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TITR), con cui sono stati individuati "gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023";
- la delibera n. 15 del 18/01/2022 avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il nuovo "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), che prevede una serie di obblighi minimi ed omogenei per tutte le gestioni, legati alla qualità contrattuale e tecnica del servizio;

tenuto conto, in particolare, che seppur ARERA con la Delibera n. 15/2022 non è intervenuta direttamente sulla normativa tributaria della Tari, gli obblighi introdotti con il TQRIF ad essa allegato, impattano indirettamente sulla disciplina regolamentare della Tassa Rifiuti, imponendo ai Comuni una revisione dei propri regolamenti per consentire il coordinamento con le nuove disposizioni;

rilevata la necessità di adeguare il vigente regolamento TARI, contenuto nella parte 3 del TUREC; alle risultanze della delibera di ARERA n. 15/2022 e dell'Allegato A - TQRIF;

rilevata, altresì, la necessità, in questa fase, di procedere con l'analisi e la valutazione degli adempimenti che gli Enti Locali e le Autorità competenti, sono tenuti ad effettuare in materia di miglioramento del livello della qualità dei servizi collegati alla raccolta dei rifiuti;

preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1 "Definizioni" di cui al TQRIF, per servizio integrato di gestione si intende *"il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti"*;
- il Comune di Sassuolo gestisce il servizio di gestione della Tassa Rifiuti e che, rispetto alla disciplina introdotta da Arera, assume la qualità di "Gestore dell'attività di gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti" (GTRU), ed è pertanto tenuto a recepire le disposizioni previste nel nuovo TQRIF;

ritenuto pertanto, necessario, in qualità di GTRU:

- procedere con l'analisi puntuale del nuovo TQRIF per introdurre nel Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, tutte le opportune modifiche necessarie per procedere ad adeguare lo strumento per la disciplina del tributo, alle previsioni di ARERA relative agli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio;
- individuare le disposizioni che sono in linea con la normativa regolamentare vigente, che non necessitano di essere recepite;
- individuare le disposizioni introdotte dall'Autorità che risultano incompatibili con la normativa tributaria, tutelata da riserva di legge, e, preso atto del formarsi di posizioni e interpretazioni contrapposte che necessiterebbero dell'intervento del legislatore, stabilire di non procedere al loro recepimento in quanto disallineate con la disciplina della Tari/Tributo;

rilevato che l'attività propedeutica all'effettuazione delle modifiche regolamentari è la presa d'atto della scelta dello schema regolatorio di cui all'art. 3 del TQRIF da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC);

tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Sassuolo è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- che con Delibera del Consiglio d'Ambito n.11 del 11/04/22, Atersir ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, di individuare nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1, allegata al TQRIF, il riferimento per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati da tutti i gestori del servizio integrato, tra cui anche il GTRU;

considerato, che tra le attività propedeutiche all'effettuazione delle modifiche regolamentari, occorre prendere atto dei seguenti adempimenti :

- quanto alla Carta della Qualità di cui all'art. 5 dell'Allegato A (TQRIF), richiamata la nota che Atersir ha inviato in data 10/01/2023, con la quale l'ETC competente incaricato della predisposizione del documento, informa di aver attivato una procedura per la raccolta dei dati di tutti i singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza, che saranno integrati in un unico testo coordinato quale base per la predisposizione di un'unica Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- quanto all'attivazione di un Numero Verde gratuito previsto dall'art. 20 dell'all. A (TQRIF) è stato attivato un Numero Verde per i Comuni del Distretto Ceramico a partire dal 28/11/2022, come da comunicazione del Servizio SIA dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti Locali, con le modifiche alla parte 3 del TUREC, riportante il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti, necessarie per:

- coordinare le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 al Testo Unico Ambientale (TUA) e dall'art. 14 della L. n. 118/2022,
- coordinare le disposizioni introdotte dal TQRIF, previa analisi sopra illustrata,
- recepire modifiche derivanti da fonti diverse rispetto alle previsioni introdotte da ARERA, che sono relative alla continua evoluzione a cui è soggetta la normativa tributaria, oltre che ad aggiornare alcuni articoli, o parte di essi per una maggiore comprensione o correzione di refusi

e come di seguito riportato:

- aggiornamento dell'ambito applicativo della parte 3 del regolamento che disciplina la tassa rifiuti (art. 22);
- previsione per le utenze domestiche dell'applicazione di una sola volta della parte variabile nel caso di due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed utilizzate dallo stesso nucleo familiare, previa presentazione di richiesta documentata, eventualmente oggetto di controllo con sopralluogo anche successivo alla presentazione (art. 26, comma 7);
- indicazione che la riscossione del tributo giornaliero è contestuale con il canone unico patrimoniale dal 2021 mentre per le annualità antecedenti è contestualmente con la TOSAP o Canone ex art. 27 del D.Lgs. 285/1992 nell'ambito dell'attività accertativa o di riscossione coattiva dal Servizio competente (art. 28, comma 3);
- inserimento delle nuove regole di versamento del prelievo del tributo provinciale (TEFA), Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente, previsto dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020 introducendo un nuovo articolo (art. 28 bis);
- coordinamento delle previsioni introdotte dal D.Lgs 116/2020 relativamente alla nuova definizione di Rifiuti Speciali, con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649, della L.147/2013 che disciplina l'assoggettamento delle superfici delle utenze non domestiche all'applicazione della Tari, e riguardo la formazione dei rifiuti eliminazione "di regola" e mantenendo "in via continuativa e prevalente" con l'unico riferimento ai rifiuti speciali e aggiungendo le modalità in base alle quali il contribuente deve rendicontare l'effettiva produzione di Rifiuti Speciali (art. 31, comma 1)
- eliminazione di ogni riferimento alla tipologia di "Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani", a seguito della soppressione della classificazione dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani effettuata attraverso l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. e) e dell'art. 198, comma 2, lett. g) del TUA, e sostituzione contestuale,

- laddove necessario, delle parole “Rifiuti urbani” e eliminazione del termine “riciclo” (art. 31, comma 5 e art. 34 comma 2 lettere c), d) ed s));
- riformulazione delle modalità di rendicontazione nel caso di produzione contestuale di rifiuti urbani e rifiuti speciali confermando le riduzioni previste in funzione della tipologia attività di esercitata o analoga (art. 31, commi 3 e 5bis);
 - eliminazione delle superfici di norma escluse per produzione di rifiuti speciali (art. 31, comma 2) a seguito dell’individuazione dei rifiuti speciali dal comma 3 dell’art. 184, come modificato dal Dlgs. n. 116/2020,
 - precisazione che il compostaggio domestico per il quale è prevista la riduzione della parte variabile è individuale e la struttura per lo stesso deve essere chiusa al fine di consentire la verifica del suo effettivo utilizzo (art. 33, comma 2, lettera a));
 - previsione della rendicontazione per le utenze non domestiche comprovante l’avvio al recupero e per le quali sono confermate le riduzioni sulla parte variabile in funzione della produttività dei rifiuti entro il 31 gennaio dell’anno successivo di applicazione del tributo, come stabilito da Arera (art. 34, comma 2 bis);
 - recepimento delle norme relative alla facoltà riservata alle utenze non domestiche che avviano al recupero tutti i Rifiuti Urbani, a seguito della previsione normativa introdotta dal D.Lgs 116/2020, e delle disposizioni della L.R. 11/2020, inserendo un nuovo articolo che disciplina le modalità di esercizio dell’opzione, la durata, gli adempimenti richiesti, i termini e le modalità di rendicontazione per la verifica dei presupposti entro il 31 gennaio dell’anno successivo di applicazione del tributo, come previsto da Arera (art. 36 bis),
 - allineamento del termine di presentazione delle denunce di iscrizione, di variazione e cessazione del possesso, occupazione o detenzione di locali ed aree al termine dei 90 giorni da quando inizia tale condizione rispetto ai termini di legge (entro il 30 giugno dell’anno successivo), come previsto dall’Allegato A -TQRIF- (art. 6, comma 1 per le iscrizioni/attivazioni e art. 10, comma,1 per le variazioni e cessazioni) della Delibera n.15/2022 di ARERA (art. 37, comma 1, riscritto);
 - allineamento delle informazioni che devono essere indicate dai titolari di utenze domestiche e non domestiche con quanto previsto da ARERA (art. 6, commi 3-5 per le iscrizioni/attivazioni e art. 10, comma 3 per le variazioni e cessazioni) prevedendo l’inserimento di una nuova lettera al comma 2 (lettera h)) ed eliminando nella lettera b) il “fax” in quanto in disuso (art. 37, comma 2)
 - previsione del riscontro alle dichiarazioni di iscrizioni, variazione e cessazione del possesso o della detenzione dei locali con modalità e tempistiche come prevista da Arera (art. 7, comma 1 per le iscrizioni/attivazioni e art. 11, comma 1 per le variazioni e cessazioni di cui al TQRIF) (art. 37, comma 8 aggiunto)
 - disciplina delle casistiche inerenti l’applicazione del tributo di cui Titolo III “Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati” dell’Allegato A (TQRIF) della Delibera n. 15/2022 di Arera recependo i criteri di classificazione delle richieste scritte inviate dall’utente in reclami, richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati (art. 13 del TQRIF), le informazioni che devono essere indicate dagli utenti nelle differenti segnalazioni di cui all’art. 17 del TQRIF, la previsione del riscontro alle segnalazioni con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 18 del TQRIF inserendo un nuovo articolo (art. 37 bis)
 - aggiornamento delle scadenze delle tre rate (art. 38, comma 1)
 - previsione di maggiore flessibilità nelle scadenze delle rate relative alle rateizzazioni emesse (art. 38, comma 4).
 - recepimento del termine di 20 giorni quale limite massimo di emissione degli avvisi di pagamento tari, termine antecedente alla scadenza del pagamento, come previsto dall’art. 23 del TQRIF, e allineamento delle modalità di invio degli avvisi di pagamento, del loro contenuto con le previsioni di cui all’art. 26 del TQRIF (art. 38, comma 6)
 - previsione della possibilità di utilizzo anche del modello F24 come strumento gratuito per il pagamento della tassa rifiuti, in linea con la previsione dell’art. 24 del

TQRIF sulle modalità di pagamento (art. 38, comma 7), alternativa alle modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari e postali ed in particolare a quella principale del Pagopa;

- Ritenuto infine di aggiornare la parte 7 relativa alle disposizioni regolamentari finali e transitorie per l'entrata in vigore del testo modificato (art. 100 comma 1 e art. 101, comma 3);

visti:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 in base al quale "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 20.12.2022 con cui l'organo esecutivo ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 1.03.2023 con cui l'organo esecutivo ha approvato il differimento della scadenza della prima rata della tassa rifiuti per l'anno 2023;

dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 20/03/2023, verbale n. 70, acquisito con protocollo 13826 del 22/03/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla III Commissione Consiliare "Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle sedute del 13 e del 20 marzo 2023;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, e la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Direttore del Settore III "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate", dott. Temperanza C.;

rientrano in aula i conss. Severi C. e Rossi F. (FI);

con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 20 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

favorevoli n. 16 – Menani F., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni), Severi C. e Rossi F. (FI);

contrari nessuno

astenuti n. 4 - Pighi G. (G. Misto), Savigni M., Mesini M., Lenzotti S. (PD);

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare le modifiche al Testo unico dei Regolamenti delle entrate comunali (TUREC), tra cui quelle più significative risultano le seguenti:

- Parte 1 Regolamento generale in materia di entrate comunali

Articolo 13 Interessi (rinominato e sostituito)

comma 1

1. La misura annua degli interessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 802, della Legge n. 160/2019, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, in sede di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di dilazione, di rimborso ed in ogni altra ipotesi.

- Parte 3 Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Articolo 26 Utenze domestiche

comma 7

7. In caso di due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta, previa presentazione di richiesta documentata. Quanto dichiarato potrà essere oggetto di controllo anche successivamente mediante sopralluogo.

Articolo 28 bis Tributo provinciale (nuovo articolo)

1. Contestualmente alla tassa sui rifiuti o al tributo giornaliero è determinato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della tassa rifiuti, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 31 Superfici escluse per produzione di rifiuti speciali e riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali (rinominato) comma 1

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Quanto sopra disposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, compresi magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, comprese le aree scoperte operative, le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e delle parti dell'insediamento industriale dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

comma 2 (eliminato precedente e inserito nuovo)

2. A tal fine, a pena di decadenza, il contribuente dovrà presentare copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e, in difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

comma 3 (sostituzione)

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a. Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista: 45%
- b. Lavanderie e tintorie non industriali: 25%
- c. Autofficine, elettrauto, gommista: 45%
- d. Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine serigrafie, laboratori fotografici ed eliografie: 25%
- e. Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) ed officine in genere: 45%

- f. Laboratori di analisi , radiologici, studi dentistici ed odontotecnici: 35%
- g. Industrie di macellazione carni, prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole: 70%

comma 5

5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti 3 e 4 gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice ERR, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti.

comma 5 bis

5 bis. A tal fine, ogni anno, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il contribuente deve presentare autocertificazione ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente, con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per codici EER allegando, se richiesti, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Articolo 33 Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

comma 2 lett. a)

2. Per le utenze domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

a) 20% a favore di coloro che dichiarano di praticare il compostaggio domestico individuale a mezzo di apposita struttura chiusa che renda possibile la verifica da parte del Gestore o del Comune dell'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

comma 4

4. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi sempre nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso Centri di Raccolta comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto dell'organo competente comunale.

Articolo 34 Riduzioni per le utenze non domestiche

comma 2 lettere c) – d) – e)

2. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

c) 10 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

d) 30 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

e) 50 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti urbani dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura di

oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

comma 2bis

2bis. Le riduzioni di cui al precedente comma , lettere c), d) ed e), sono subordinate alla presentazione di un'autocertificazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare insieme a idonea documentazione comprovante l'avvio al recupero, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti.

comma 3

3. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi sempre nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso Centri di Raccolta comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto dell'organo competente comunale.

Articolo 36 bis - Opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche: riduzione, obblighi di comunicazione e rendicontazione (nuovo articolo)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

4. Ai fini del beneficio di cui al comma 2 e per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. La comunicazione di cui al comma 4, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, e contenere:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
- la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto, e ogni altra informazione riportata nel modello

Alla comunicazione devono essere allegata la planimetria con layout, da cui poter rilevare la destinazione delle singole zone e idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Per le utenze non domestiche attivate successivamente ai termini di cui al comma 1 è possibile presentare la comunicazione, a valere sull'anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione TARI (90 giorni).

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni di quest'ultimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa di cui al comma 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, a pena di decadenza entro il termine e le modalità indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve presentare al Comune, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, fatte salve ulteriori indicazioni dello stesso Comune, comunicazione sui quantitativi dei rifiuti urbani prodotti nelle unità locali ubicate sul territorio comunale avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto, o dai soggetti, che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, riportante anche i dati dell'utenza/unità locale a cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, e tutte le altre informazioni previste dall'Autorità di Regolazione per l'Energia e Reti e Ambiente (ARERA).

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle utenze non domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da ARERA ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. La parte variabile viene esclusa, ai sensi del comma 4, in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 37 Dichiarazione

comma 1 (riscritto)

1. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Comune entro 90 (novanta) giorni da quando inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, o si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate

comma 2

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti;
- b) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
- c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC ;
- d) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
- e) in merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
 - i dati catastali;
 - l'ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
 - la superficie calpestabile e quella catastale;
 - la destinazione d'uso;
 - il titolo di occupazione o detenzione;
 - i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale)
- f) la data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.
- h) ogni altra informazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente

Comma 8 (nuovo comma)

8. L'Ente provvederà a riscontrare le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 37 bis Segnalazioni utente inerenti l'applicazione della tassa rifiuti (nuovo articolo)

1. Il contribuente può inviare segnalazioni scritte in materia di applicazione della tassa rifiuti utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli preposti e/o sul sito internet istituzionale del Comune in base alle differenti casistiche:

- a. Reclamo,
- b. Richiesta di informazioni,
- c. Richiesta di rettifica degli importi addebitati

2. Le segnalazioni scritte di cui al comma precedente devono contenere:

- a. i dati identificativi (dati anagrafici/ragione sociale, residenza/sede, codice fiscale/partita iva, dati anagrafici del rappresentante legale nel caso di persone giuridiche o in caso si tratti di persona fisica incapace di agire),
- b. recapiti: telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata,
- c. ogni altra informazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dal Comune

3. La segnalazione, sottoscritta dall'interessato, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.

4. L'Ente provvederà a riscontrare le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 38 Riscossione

comma 1

1. Il pagamento del tributo deve essere effettuato da parte dei contribuenti perentoriamente in tre rate, entro le seguenti scadenze all'interno dell'anno d'imposta:

- 16 marzo,
- 16 luglio,
- 2 dicembre

comma 4

4. Qualora il contribuente versi in una situazione di temporanea difficoltà, previa richiesta scritta dello stesso, con la quale deve essere autocertificato tale stato, ciascuna delle rate di cui al comma 1 può essere a sua volta ripartita, su concessione del Comune, in due rate mensili. In tal caso, il Contribuente dovrà effettuare il pagamento entro le scadenze indicate dal Comune.

comma 6

6. Al fine di semplificare gli oneri a carico del contribuente, agevolando il pagamento di quanto dovuto dallo stesso, il Comune o il concessionario provvede a mettere a disposizione o inviare ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica o posta elettronica certificata, avvisi di pagamento specificando la data di emissione, antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quelle stabilite per il pagamento, e per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, modalità e scadenze dei pagamenti, e ogni altra informazione prevista dalla normativa che disciplina la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti. Ai fini dei calcoli, il Comune o il Concessionario terrà conto dell'ultima situazione di fatto utile risultante dalle dichiarazioni, dagli accertamenti e dalle informazioni a disposizione dell'ufficio, avendo riguardo ai tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle procedure di liquidazione, elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.

comma 7 (riscritto)

7. Il versamento della tassa è effettuato tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici e di pagamento interbancari e postali, restando sempre impregiudicata la possibilità di procedere mediante il modello F24 utilizzando i previsti codici tributo.

2. di riapprovare il testo aggiornato del "Testo Unico dei Regolamenti delle entrate comunali (TUREC)", riportato quale Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2023;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento, Allegato A), al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. di confermare il differimento della scadenza del pagamento della prima rata della tassa rifiuti per l'anno 2023 al 2 maggio dell'anno corrente, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 1/03/2023;

ed inoltre, stante l'urgenza, con ulteriore unanime e separata votazione espressa in forma palese, per appello nominale, dai n. 20 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

favorevoli n. 16 – Menani F., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Caselli

L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni), Severi C. e Rossi F. (FI);

contrari nessuno

astenuti n. 4 - Pighi G. (G. Misto), Savigni M., Mesini M., Lenzotti S. (PD);

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 affinché quanto sopra possa trovare applicazione fin dal 1° gennaio 2023.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 27/03/2023

Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Caselli Luca

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente